



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 20 settembre 2011, n. 227

Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi s.r.l. sito in Gallipoli (Le) - Revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale con il S.S.R. riconosciuto con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 12/11/2007.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditemento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1°/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1 - Accreditementi;

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. (LEA Accreditamenti A,C.S.S.) e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve dalle stesse la seguente relazione:

Con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 12/11/2007 lo "Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l.", sito in Gallipoli (LE) alla via V. Alfieri snc, è stato accreditato istituzionalmente ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. n. 8/04 s.m.i. a seguito della conclusione, con esito favorevole, delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BA/4 all'uopo incaricato.

Con nota del 14/06/2010, il Segretario regionale del Sindacato Branche a Visita Medici e Strutture Accreditate ha richiesto apposita verifica di legittimità dell'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato con la predetta D.D. 370/2007 allo Studio medico odontoiatrico in oggetto, denunciando una presunta situazione di incompatibilità del legale rappresentante dello Studio, dott. Giuseppe Crusi, che è "da moltissimi anni ormai dirigente medico, dipendente del SSN, ininterrottamente in servizio, già alla data della presentazione della citata istanza e a tutt'oggi, presso il P.O. di Gagliano dell'ASL LE". Tale incompatibilità - secondo il Segretario regionale - risulta infatti "nettamente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della L. 412/1991 che, come noto, impongono l'esistenza di un unico rapporto lavorativo, sia esso di lavoro dipendente ovvero convenzionale, intercorrente con il SSN", oltre ad essere ulteriormente aggravata dal conflitto d'interessi derivante "dalla presenza del dott. Giuseppe Crusi, dipendente del SSN, in seno ad una struttura sanitaria privata che, erogando le medesime prestazioni, opera in competizione con le strutture odontoiatriche pubbliche".

Con nota prot. AOO_81/3343/Coord. del 14/07/10, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad effettuare tutte le verifiche utili ad accertare quanto denunciato dalla predetta Organizzazione sindacale, fornendone ampia e dettagliata relazione integrata dalla relativa documentazione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti organizzativi a suo tempo accertato da altro Dipartimento ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale conferito con D.D. n. 370/2007.

Con nota del 15/09/10 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha inviato l'esito degli accertamenti effettuati e, relativamente ai requisiti organizzativi, non ha rilevato condizioni di incompatibilità a carico del personale operante nella struttura, ai sensi della L.R. n. 8/2004 s.m.i, del R.R. n. 3/2005 e del R.R. n. 3/2010, facendo comunque salve le valutazioni da parte della Direzione Aziendale circa le eventuali incompatibilità riferite al Dott. Giuseppe Crusi ai sensi della L. 412 del 30/12/1991.

Con successiva nota del 23/09/10, il Direttore del Servizio di Igiene e Salute Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Area Sud della ASL LE ha inviato copia del certificato di servizio del Dott. Giuseppe Crusi, dal quale si evince che il citato professionista "è alle dipendenze della ASL Lecce, con la qualifica di dirigente medico di 1° livello di ruolo di Odontoiatria (lettera C) del CCNL 8.6.2000), a decorrere dal 29/08/1991 a tutt'oggi, con rapporto di lavoro esclusivo a far data dal 1.1.2002".

Successivamente il Dott. Antonio De Vitis, legale rappresentante dello "Studio Associato di Odontoiatria De Vitis Dr. Antonio - De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia" con sede in Racale (LE), assistito dall'Avv. Petrucci, con propria motivata istanza del 4/10/2010 ha denunciato la situazione di incompatibilità e conflitto d'interessi dello Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l. per le stesse motivazioni di cui innanzi, chiedendo ai competenti Uffici regionali di effettuare le opportune verifiche in merito alla, laddove riscontrata la relativa fondatezza, di "adottare ogni provvedimento utile ai fini della rimozione del rapporto di accREDITAMENTO" con lo Studio in parola.

In data 24/11/2010, l'Avv. Antonio Nichil per lo "Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l." ha inviato al competente Servizio assessorile una memoria ex art. 10, Legge n. 241/1990 s.m.i. con la quale ha invitato e diffidato questo Assessorato a riconoscere la piena e totale regolarità e legittimità del rapporto di accREDITAMENTO istituzionale intercorrente tra il citato studio medico ed il SSN.

Con nota prot. AOO_081/5865/Coord del 14/12/2010, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria

ha inviato la documentazione innanzi citata all'Avvocatura Regionale, chiedendo di esprimere parere circa la legittimità dell'accreditamento istituzionale riconosciuto allo Studio odontoiatrico del Dott. Crusi con D.D. 370/2007.

L'Avvocatura Regionale, nella persona dell'avv. Maria Scattaglia, con nota prot. n. 11/L/538 del 24/01/2011, ha espresso il proprio parere in merito, ritenendo del tutto legittima la Determinazione Dirigenziale n. 370/2007 recante l'accreditamento istituzionale conferito dalla Regione Puglia allo Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l., per le ragioni di seguito riportate. Avendo la L. 412/1991 fatto un "generico riferimento ad imprese che possono figurare conflitto d'interesse con il SSN" senza menzionare espressamente le strutture private accreditate, "a parere della scrivente il regime di incompatibilità previsto per il personale dipendente del SSN non si verificherebbe anche nei confronti delle strutture private accreditate per il richiamo operato all'art. 1, co. 5 della Legge 662/96, in considerazione della circostanza che la L.R. n. 8 del 28/05/2004 non prevede per l'accreditamento tale ipotesi di incompatibilità". Il legale dell'Avvocatura Regionale, dunque, conclude affermando: "Del resto, anche a voler aderire alla tesi del Dott. De Vitis, poiché allo stato attuale il Dott. Giuseppe Crusi non ha più alcun interesse né come socio né come rappresentante legale "nello Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l.", nessuna decadenza può comminarsi a carico del medesimo studio medico".

Con nota prot. AOO_081/446/Coord. del 31/01/11, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ha inviato al D.G. ASL LE, ai legali del Dott. De Vitis e del Dott. Crusi ed al Sindacato Branche a Visita Medici e Strutture Accreditate il suddetto parere espresso dalla Avvocatura regionale.

Il Dott. Antonio De Vitis, assistito dall'ALA. Petruzzi, con nota dell'8/2/2011 esprime osservazioni e chiede ulteriori chiarimenti in merito a quanto rappresentato dal competente Servizio assessorile sulla scorta del parere rilasciato dall'Avvocatura Regionale. In particolare, nella citata nota si evidenzia, con riferimento al profilo di incompatibilità rilevato, che "la situazione di incompatibilità, oltre ad essere prevista specificatamente dalle leggi dello Stato (L. n. 412/1991 e art. 1, co. 5 della L. n. 662/1996, sicché è del tutto irrilevante che la L.R. n. 8/2004 sul punto nulla dica esplicitamente), è altresì ribadita dal Regolamento regionale n. 3/2010, il quale ha espressamente riconosciuto l'estensione del regime di incompatibilità previsto per i dipendenti del SSN anche ai professionisti accreditati e al personale operante per le rispettive strutture. D'altro canto, la previsione in materia di incompatibilità prevista dal R.R. n. 3/2010 non ha certo carattere istitutivo ex novo, bensì meramente esplicativo e confermativo delle norme specifiche (operanti anche in materia di incompatibilità) già da tempo in vigore, sin dal DPR 23.3.1988 n. 119 che regolamentava i precedenti rapporti convenzionali". Nella medesima nota, inoltre, si rileva l'assenza di riscontro "in merito a quanto evidenziato sub b) circa un presunto svolgimento da parte dello Studio associato del Dr. Crusi di prestazioni a carico del SSN ancor prima della sottoscrizione con l'Amministrazione sanitaria territorialmente competente del relativo contratto per l'anno 2008".

Alla luce di quanto sopra l'Avvocatura Regionale, con nota prot. 11/L/2805 del 22/2/2011, comunica al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria e al Direttore generale dell'ASL LE di ravvisare l'opportunità che si dispongano gli opportuni accertamenti in ordine alle circostanze rappresentate dal dott. A. De Vitis e dall'avv. Petruzzi sub lett. b) della citata nota.

Il Commissario Straordinario della ASL LE, effettuati gli accertamenti di competenza, con nota prot. 2011/0058141 del 12/4/2011 comunica allo Studio medico odontoiatrico Dr. Crusi il diniego definitivo alla stipula del contratto per l'accertata originaria incompatibilità del dott. Crusi, legale rappresentante della struttura al momento della domanda di accreditamento, chiedendo altresì allo Studio in oggetto la restituzione delle somme indebitamente percepite per prestazioni sanitarie erogate nel periodo marzo 2008-agosto 2008 in assenza di contratto stipulato dalla struttura privata con l'ASL di Lecce.

Con successiva nota prot. 2011/0061075 del 15/4/2011, lo stesso Commissario straordinario dell'ASL LE riferisce al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ed all'Avvocatura Regionale di aver accertato l'indebita remunerazione di prestazioni in assenza di contratto e provveduto a richiedere la restituzione delle somme percepite sine titolo dallo Studio medico odontoiatrico del dr. Crusi.

Contestualmente, il Commissario straordinario evidenzia la necessità che il competente Ufficio assessorile rivaluti la legittimità dell'accreditamento rilasciato allo Studio in parola, in quanto "le disposizioni di cui all'art. 1, co. 19 della L. 26 dicembre 1996, n. 662 precludono l'accreditamento e determinano la nullità dei contratti eventualmente stipulati ove esistano situazioni di incompatibilità". In applicazione di tale disposizione l'ASL LE, "avendo accertato l'originaria incompatibilità del dott. Crusi, legale rappresentante della struttura al momento della domanda, ha stabilito di non stipulare il contratto con lo Studio medico odontoiatrico dott. Crusi".

In esito alla predetta nota del Commissario straordinario ASL LE del 15/4/2011 ed alla luce dell'accertamento ivi rappresentato dell'originaria incompatibilità del dr. Crusi, legale rappresentante della struttura accreditata, al momento della domanda di accreditamento, giusto disposto dell'art. 4, co. 7 della L. n. 412/1991 ("L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della Unità sanitaria locale, al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti"), l'Avvocatura Regionale con nota prot. 11/119333 ha comunicato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di essere "del parere che il Servizio in indirizzo debba procedere con sollecitudine alla caducazione dell'accreditamento a suo tempo concesso allo studio medico odontoiatrico dr. Crusi". A sostegno di tale parere, viene addotto l'art. 1, co. 19 della L. n. 662/1996, il quale stabilisce che "le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni di incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali, l'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti".

A seguito del citato parere e per le motivazioni nello stesso contenute, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, con nota prot. AOO_081/2043/Coord del 10/05/2011, ha comunicato al legale rappresentante dello "Studio medico odontoiatrico Dott. Crusi s.r.l.", ai sensi dell'art. 7 e segg. della L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale conferito con D.D. n. 370/2007, assegnando allo stesso il termine di 15 giorni per la presentazione delle opportune controdeduzioni.

Le predette controdeduzioni sono state presentate dall'ALA. Antonio Nichil, quale rappresentante e difensore dello Studio medico innanzi detto, con nota del 26/5/2011.

Con nota prot. AOO_081/2559/Coord del 15/06/2011, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ha inviato all'Avvocatura Regionale le citate controdeduzioni, richiedendone la valutazione ai fini della corretta adozione dei successivi provvedimenti.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 11/1113455 del 28/06/2011, ha comunicato che dalle controdeduzioni prodotte "non appaiono emergere elementi nuovi tali da far modificare l'ultima valutazione effettuata da questa avvocatura relativamente alla questione in parola."

Per quanto sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 7 della L. 412/1991 e dell'art. 1, co. 19 della L. n. 662/1996, si propone la revoca dell'accreditamento istituzionale con il S.S.R. riconosciuto allo "Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l.", sito in Gallipoli (LE) alla via V. Alfieri snc, con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 12/11/2007.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali,

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA DELL' ASSESSORATO ALLE
POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate, letta la proposta formulata dall'A.P. (LEA Accreditementi A.C.S.S.) e confermata dal Dirigente dell'Uff. 1;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. (LEA Accreditementi A.C.S.S.) e dal Dirigente dell'Ufficio 1.

DETERMINA

- di revocare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 7 della L. 412/1991 e dell'art. 1, co. 19 della L. n. 662/1996, l'accreditamento istituzionale con il S.S.R. riconosciuto allo "Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l.", sito in Gallipoli (LE) alla via V. Alfieri snc, con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 12/11/2007;
- Di notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del Comune di Gallipoli (LE) per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di propria competenza;
 - Al Commissario Straordinario della ASL LE, territorialmente competente;
 - Al Legale Rappresentante del "Studio Medico Odontoiatrico Dott. Crusi S.r.l.", con sede in via V. Alfieri snc - Gallipoli (LE);
 - Alla Svimservice S.p.A. Molfetta.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio

Silvia Papini
